



COMUNE DI AGNADELLO
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE DI TUTELA DEGLI ANIMALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 02-04-2021

INDICE

Titolo I: PRINCIPI GENERALI	Pag. 4
Art. 1 – Oggetto del regolamento	Pag. 4
Art. 2 – Profili istituzionali e competenze del Comune	Pag. 4
Titolo II: DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE	Pag. 5
Art. 3 – Definizioni	Pag. 5
Art.4 – Ambito di applicazione	Pag. 5
Titolo III: DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 5
Art. 5 – Obblighi dei detentori di animali	Pag. 5
Art. 6 – Divieti	Pag. 6
Art. 7– Smarrimento, rinvenimento e affido	Pag. 7
Art. 8 - Avvelenamento di animali	Pag. 7
Art. 9– Divieto di accattonaggio con animali	Pag. 8
Titolo IV: LIBERO ACCESSO AGLI ANIMALI	Pag. 8
Art. 10 – Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico	Pag. 8
Art. 11 – Accesso alle aree verdi	Pag. 9
Art. 12 – Spettacoli, intrattenimenti ed esposizioni con l'utilizzo di animali	Pag. 9
Art.13– Attività curative umane con impiego di animali	Pag. 9
Titolo V: CANI	Pag. 10
Art. 14 – Guinzaglio e museruola	Pag. 10
Art. 15 – Detenzione	Pag. 10
Art. 16 – Aree sgambamento cani	Pag. 11
Art. 17 – Obbligo di raccolta degli escrementi	Pag. 12
Titolo VI: GATTI	Pag. 12
Art. 18 - Definizioni	Pag. 12
Art. 19 - Tutela dei gatti liberi	Pag. 12
Art. 20 – Detenzione di gatti di proprietà	Pag. 13
Titolo VII: AVIOFAUNA	Pag. 13
Art. 21 – Detenzione di volatili	Pag. 13
Art. 22 – Tutela dei volatili e della fauna selvatica	Pag. 13

Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI	Pag. 14
Art. 23 – Detenzione di pesci	Pag. 14
 Titolo IX: ALTRI ANIMALI DI PROPRIETA'	Pag. 14
Art. 24 – Animali esotici	Pag. 14
Art. 25 – Animali da cortile	Pag. 14
Art. 26 – Cavie e roditori	Pag. 14
Art. 27 – Animali da allevamento	Pag. 14
 Titolo X: DECESSO	Pag. 15
Art. 28 – Decesso	Pag. 15
Art. 29 – Soppressione ed eutanasia	Pag. 15
 Titolo XI: DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 15
Art. 30 – Sanzioni	Pag. 15
Art. 31 – Vigilanza	Pag. 15
Art. 32 – Incompatibilità ed abrogazioni di norme	Pag. 15

Titolo I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Agnadello promuove la tutela e il benessere degli animali presenti nel proprio territorio, quali elementi fondamentali dell'ambiente.
2. L' affermazione di un equilibrato rapporto tra cittadini e animali, rispettoso dei reciproci diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da prefissarsi, finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
3. Il Comune di Agnadello, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, condanna e persegue ogni manifestazione di crudeltà e maltrattamento verso gli animali e riconosce alla specie animale il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza tra l'uomo e l'animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il comune di Agnadello promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione e formazione sulla conoscenza e il rispetto degli animali, rivolte a tutta la cittadinanza con particolare riguardo al mondo della scuola e alle giovani generazioni.
5. Il Comune riconosce i valori dell'utilizzo di cani per persone con disabilità e l'impiego degli animali da compagnia al fine della Pet Therapy.
6. Il comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione di animali che vivono principalmente presso strutture ricettive limitrofe e/o convenzionate, promuove iniziative e campagne di sensibilizzazione, nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
7. Per il raggiungimento dei fini dei precedenti punti, il Comune potrà avvalersi anche della collaborazione delle associazioni protezionistiche, ambientaliste ed animaliste.

Art. 2 – Profili istituzionali e competenze del Comune

1. Il Comune di Agnadello esercita la tutela ed il diritto di proprietà verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, ad esclusione delle specie animali cacciabili (art. 823 e 826 del Codice Civile).
2. Al Comune di Agnadello spetta la sorveglianza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nazionali e locali relativi alla protezione degli animali e della difesa del patrimonio zootecnico (art.3 del DPR: 31 Marzo 1979). L'attività di vigilanza, di prevenzione e di accertamento delle infrazioni viene effettuata dal Corpo di Polizia.
3. Ai sensi della L.R. 33/2009, come più volte modificata e integrata dalla L.R. 15/2016, al Sindaco, come autorità sanitaria locale, spettano le azioni per l'adozione di provvedimenti di carattere urgente in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e di polizia veterinaria di cui l'art.50 comma 5 del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n° 267. In caso di maltrattamenti, anche al fine

della tutela igienico sanitaria, l'ATS può disporre che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle loro condizioni fisiche.

4. Il Comune in base alle proprie competenze in materia di protezione animale, (ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 Marzo 1979) può emanare provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque abbia subito condanne o abbia patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimento e uccisione di animali. Tale dichiarazione verrà verificata tramite le autorità competenti.

Titolo II: DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 – Definizioni

1. Si intende per “animale da affezione” ogni animale tenuto dall'uomo, solo per compagnia e senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per la conduzione delle persone diversamente abili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione.
2. Sono considerati randagi quegli animali di specie domestica che vivono allo stato libero (legge 281/1991), cioè non sottoposti a custodia di esseri umani.

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutte le specie animali che si trovano e dimorano, anche temporaneamente nel territorio comunale.

Titolo III: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 – Obblighi dei detentori di animali

1. Chiunque detiene un animale ne riconosce lo status di essere vivente senziente, portatore di esigenze biologiche e psicologiche, e si impegna ad impedirne l'esposizione a sofferenze derivanti da privazioni o azioni coercitive contrarie ai bisogni fisiologiche ed all'etologia della specie e a detenerlo in situazione e luoghi pregiudizievoli per il suo benessere.
A tal fine il detentore si assume, in particolare, la responsabilità e l'obbligo di:
 - a) Registrare all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, come indicato dalla L.R. 33/2009, contestualmente all'inoculazione del microchip presso gli organi competenti entro 15 giorni dall'inizio del possesso ed entro 30 giorni dalla nascita.
 - b) Mantenere lo stato di salute garantendo l'assistenza veterinaria.
 - c) Controllare l'attività riproduttiva volta all'eliminazione del fenomeno delle nascite indesiderate, occupandosi comunque, della custodia, del benessere, della salute e dell'affidamento dell'eventuale cucciolata.
 - d) Garantire all'animale un adeguato approvvigionamento di cibo ed acqua.
 - e) Assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive.
 - f) Assicurare un adeguato esercizio fisico quotidiano nel rispetto dell'età e della razza, non solo per i benefici fisici che ne derivano, ma anche per garantire possibilità di interazione con altri animali e con l'ambiente esterno. Tale attività favorirà l'equilibrio fisiologico e la socialità.
 - g) Custodire i propri animali in modo che non arrechino danni a persone o ad altri animali o che danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e privati.

- h) Prendere ogni possibile ed adeguata precauzione per impedirne la fuga.
- i) Trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. Il conducente deve assicurare la aerazione del veicolo. La sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all'animale e non deve esser comunque a diretta esposizione del sole.
- j) Chi detiene un numero superiore di 10 esemplari, di qualsiasi specie, è tenuto a dare comunicazione al comune, che provvederà a verificare con l'ente competente, che la detenzione sia conforme alle normative.

Art.6 – Divieti

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamenti lesivi nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. È vietato tenere gli animali in condizioni non compatibili con il loro benessere e le caratteristiche etologiche.
3. È vietato tenere animali in spazi angusti o isolarli in luoghi non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche. È altresì vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi; tale permanenza, se temporanea, è possibile solo se lo spazio dedicato risulti adeguatamente attrezzato con un riparo dal sole e dalle intemperie.
4. È vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di specie che devono essere tenute in gabbie o box idonei (uccelli, roditori, ecc.).
5. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti (collari elettrici o similari).
6. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
7. È vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti di animali.
8. È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore e/o elettrici e velocipedi.
9. È vietato tenere permanentemente cani legati alla catena. È altresì vietato l'allacciamento al nodo scorsoio nella condotta e nella detenzione temporanea.
10. È vietato la colorazione artificiale degli animali.
11. È vietato molestare, catturare, detenere e commerciale le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
12. È vietato procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli e l'asportazione delle corde vocali. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati quando motivati da ragioni estetiche, non curative, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire

malattie.

13. È vietato colpire violentemente gli animali o spingerli toccando le parte più sensibili del loro corpo. È altresì vietato fare uso di dispositivi taglienti, acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali.
14. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.
15. È vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di animali con spiccate attitudini aggressive.
16. È vietato abbandonare qualsiasi specie animale, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico (art. 727 del CP)
17. L'amministrazione comunale dissuade i cittadini dall'utilizzo di petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere, in quanto l'attivazione di tali articoli può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali

Art. 7 – Smarrimento, rinvenimento e affido

1. È obbligatorio il soccorso e la messa in sicurezza di animali feriti. Tale immediato intervento assicurerà la salvaguardia dell'incolumità dell'animale nonché la sicurezza delle persone. Per attivare tale intervento bisognerà fornire tutte le indicazioni necessarie al ritiro dell'animale alla Polizia Locale del Comune in cui è avvenuto il ritrovamento o al dipartimento veterinario dell'ATS o contattando il 112.
2. Il conducente di un veicolo che abbia causato un incidente da cui derivi un danno ad un animale ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura per assicurare un tempestivo intervento di soccorso all'animale ferito, avvisando le autorità competenti come punto 1.
3. La scomparsa per furto o per smarrimento di un cane deve essere immediatamente denunciata dal proprietario presso le forze dell'ordine locali e entro 15 giorni al dipartimento di prevenzione veterinaria territorialmente competente.
4. Le spese per la cattura, la custodia e la cura del cane fuggito sono a carico del proprietario o detentore.
5. E' equiparato all'abbandono il mancato ritiro, entro 5 giorni dalla notifica dell'avvenuto ritrovamento dell'animale di cui è stata denunciata la fuga o lo smarrimento.

Art. 8 – Avvelenamento di animali

1. È fatto assoluto divieto a chiunque e a qualunque titolo di depositare sostanze velenose in luoghi accessibili agli animali, esclusi gli interventi di derattizzazione e disinfestazione attuati con opportune modalità, non nocive per le specie non interessate al procedimento e nel rispetto della normativa vigente; a tale scopo è obbligatorio apporre nella zona interessata dalle operazioni un'apposita segnaletica di avvertimento (Ordinanza del Ministero della Salute del 10/02/2012 e

successive modificazioni e nuove normative).

2. Chiunque venga a conoscenza di casi di avvelenamento ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco.

Art. 9 – Divieto di accattonaggio con animali

1. È fatto assoluto divieto lo sfruttamento di animali di qualsiasi specie per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento, gli animali, di cui il comma 1 saranno sottoposti a sequestro preventivo secondo le disposizioni dell'ATS veterinaria di competenza.

Titolo IV: LIBERO ACCESSO AGLI ANIMALI

Art. 10 – Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico

1. Laddove, una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico.
2. I possessori e detentori di animali da compagnia devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) uso del guinzaglio con allungo non superiore a mt 1,50 (eccetto nelle aree di sgambamento).
 - b) uso di museruola, anche morbida, da applicare al cane nel caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o comunque su richiesta delle autorità competenti.
 - c) vigilare affinché l'animale non danneggi, in qualsiasi modo, l'integrità, il decoro e il valore di aree, strutture o quant'altro di proprietà pubblica.
 - d) obbligo di raccolta delle deiezioni canine mediante appositi strumenti a perdere.
3. È consentito l'ingresso di animali nelle strutture pubbliche sportive purché provvisti di guinzaglio, museruola e apposito strumento di raccolta delle deiezioni. In caso di animali particolarmente dominanti, il proprietario o conduttore ha l'obbligo di allontanare il cane dalla struttura.
4. Nei luoghi comunali definiti sensibili, come scuole e asili è consentito l'ingresso di animali in occasione di attività didattico-educative promosse dal comune o dalla scuola stessa. Nel cortile delle scuole è ammesso l'ingresso temporaneo degli animali accompagnati dal proprietario o conduttore purché vengano osservate le norme di sicurezza (guinzaglio, museruola). In caso di animali particolarmente dominanti, il proprietario o conduttore ha l'obbligo di allontanare il cane dalla struttura.
5. I titolari di attività commerciali sono invitati a consentire l'ingresso degli animali all'interno del proprio esercizio. Tale consenso potrà essere confutato mediante autorizzazione rilasciata dal comune e segnalato tramite l'affissione dell'apposito avviso al di fuori del locale. Non è consentito al responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
6. Il Comune, con apposito provvedimento, può stabilire che in determinate aree pubbliche, sia fatto divieto, permanente o temporaneo, di condurre cani, il divieto dovrà essere reso evidente da

apposito segnale posto ai vari accessi.

Art. 11 – Accesso alle aree verdi

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini, parchi, aree verdi attrezzate.
2. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e ove sia necessario anche l'apposita museruola, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
4. È obbligatoria la raccolta delle deiezioni.

Art. 12 – Spettacoli, intrattenimenti ed esposizioni con l'utilizzo di animali

1. È vietata qualsiasi forma di spettacolo circense o di intrattenimento pubblico o privato, effettuata esclusivamente a scopo di lucro, che contempli l'utilizzo di animali, appartenenti o meno a specie domestiche, nati o meno in cattività.
2. È fatto assoluto divieto, di usare animali come premio, vincita o regalo per giochi, feste, sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.
3. Il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'ATS, a cui compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali, fermo restando il rispetto delle norme in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi determinati dal presente documento.

Art.13 – Attività curative umane con impiego di animali

1. Il Comune riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie psico-fisiche.
2. Il Comune riconosce e promuove altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'amministrazione comunale. L'accompagnatore dell'animale dovrà garantire la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno e vigilerà inoltre sulla sua salute e sulla sua integrità. L'accompagnatore dovrà presentare al Comune documentazione di buono stato di salute e vaccinazione degli animali.
3. Gli animali impiegati nella attività descritte nei punti precedenti devono provenire da canili, rifugi pubblici o privati o da allevamenti o maneggi, nonché essere di proprietà di persone che dimostrino di avere conseguito titolo di studio confacente alla Pet Therapy.

Titolo V: CANI

Art. 14 – Guinzaglio e museruola

1. I proprietari dei cani hanno l'obbligo di:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50 nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree di sgambamento.
 - b) portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
2. Nelle aree appositamente attrezzate e nei luoghi aperti, dove non sono presenti altre persone e non ci siano altri rischi per l'incolumità dell'animale o di chiunque possa sopraggiungere, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola, sotto la responsabilità del proprietario e/o del detentore.
3. I cani segnalati ad ATS come morsicatori devono essere sempre condotti, al di fuori delle aree private, a guinzaglio con museruola.
4. Sono esenti dell'obbligo di portare la museruola:
 - a) i cani da caccia in aperta campagna durante il periodo venatorio (Normativa vigente della Caccia);
 - b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
 - c) i cani guida per non vedenti, ipovedenti e persone diversamente abili;
 - d) i cani in dotazione alle Forze Armate, agli organi di Polizia, alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco.

Art. 15 – Detenzione

1. È vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
2. È vietato tenere cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere collocata in una zona adeguata a riparare l'animale da qualsiasi condizione atmosferica, dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale e sufficientemente coibentata e impermeabilizzata.
3. Per i cani custoditi in recinti, la superficie di base non dovrà essere inferiore a mq 20 per due cani adulti; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di mq 6.
4. La recinzione della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcare, superarle, oltrepassarle con la testa, in modo tale da evitare che il cane possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione o anche a se stesso.
5. I detentori degli animali dovranno assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
6. È vietato detenere permanentemente cani legati alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, fatto salvo per ragioni sanitarie certificate da un veterinario o per temporanea ragione di sicurezza.

7. È vietato l'impiego di collari con aculei interni, con dispositivi con scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche.
8. Constatato che l'abbaiare è un diritto fondamentale del cane, tale atteggiamento deve essere controllato dal proprietario con una corretta gestione dell'animale. A seguito di ripetute segnalazioni da parte dei cittadini di disturbo alla quiete pubblica, il Comune provvederà alla verifica dell'esistenza dell'effettivo reato (art.659 del codice penale).
L'amministrazione incoraggia il proprietario ad una rieducazione del proprio animale affidandosi a strutture professionali competenti.

Art. 16 – Aree sgambamento cani

1. Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico. All'interno dell'area è consentito esclusivamente l'accesso ai cani e ai loro conduttori. Lo stazionamento all'interno dell'area è consentito agli animali anche senza guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari e/o conduttori che garantiscono il rispetto delle norme.
2. I proprietari e/o conduttori per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e un'adeguata museruola per trattenere i loro cani in caso di necessità. Per i cani di indole mordace è obbligatorio l'utilizzo della museruola durante la permanenza nell'area di sgambamento.
3. Se nell'area occupata da diversi utenti si evidenzia difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani che manifestano atteggiamenti aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con i cani in propria custodia.
4. Il proprietario/conducente di un cane femmina in periodo riproduttivo non può accedere nell'area di sgambamento comunale con il proprio cane onde evitare il crearsi di atteggiamenti di aggressività tra gli altri cani presenti nell'area; lo stesso principio vale anche per i cani particolarmente eccitabili.
5. Nell'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento.
6. È vietata la somministrazione di cibo ai cani al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. Sono vietati altresì ai conduttori l'introduzione e la consumazione di alimenti di altro tipo.
7. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento è fatto obbligo ai conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di depositarle negli appositi contenitori.
8. Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso, quanto in uscita.
9. Il cane che accede all'area di sgambamento deve essere regolarmente vaccinato. Nel caso in cui subentri la necessità, il proprietario dovrà esibire entro i successivi 2 giorni alla Polizia Locale il libretto sanitario che attesti una regolare profilassi sanitaria.

Art. 17 – Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi o negli spazi verdi, in ogni caso i proprietari sono obbligati all'immediata raccolta delle feci emesse dai loro cani, in modo da preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. I conduttori devo essere provvisti di apposito strumento di raccolta (paletta o sacchetto) ogni qualvolta conducano un cane in aree pubbliche. Le deiezioni dovranno essere gettate in appositi cestini dedicati e/o, in assenza di questi, nei cestini pubblici.
3. Le persone con disabilità, non vedenti, ipovedenti non hanno l'obbligo della raccolta di deiezione che rimane a carico dell'eventuale accompagnatore.

Titolo VI: GATTI

Art. 18 – Definizioni

1. Per gatto libero si intende il gatto non di proprietà, che vive costantemente in stato di libertà sul territorio.
2. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita e/o riconosciuta.

Art. 19 – Tutela dei gatti liberi

1. La legge 281 del 1991, contro il maltrattamento dei gatti, tutela anche quelli che vivono in piena libertà e tutte le colonie feline. Nessun cittadino può spostare i gatti dal luogo prescelto per vivere. I gatti che vivono in libertà e quelli appartenenti alle colonie feline sul territorio comunale sono protetti e tutelati dal Comune. Se il Comune, d'intesa con l'ATS competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche.
2. I vari soggetti, pubblici e/o privati, che intendono eseguire opere edili di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi ricadano in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a relazionarsi con gli uffici comunali, per individuare un'area differente dove collocare la colonia felina.
3. I/le gattari/e volontari, che accudiscono i gatti liberi e/o le colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione degli alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. È consentita la presenza costante di contenitori dell'acqua.
4. Chi intende prendersi cura di una colonia di gatti liberi, deve comunicare presso gli uffici comunali il proprio nominativo e i recapiti telefonici e di residenza. Tale comunicazione ha il solo scopo di permettere un'ottimale gestione della colonia stessa.
5. I / le gattari/e potranno rivolgersi alle attività del territorio per il prelievo di avanzi alimentari da

destinare all'alimentazione dei gatti.

6. È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura di animali.

Art. 20 – Detenzione di gatti di proprietà

1. È vietato l'uso di collari che provochino sofferenza all'animale o mettano a rischio l'incolumità degli stessi. È consentito l'uso di strumenti idonei a condurre a passeggio l'animale.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengono lasciati liberi di uscire dall'abitazione o di vagare liberamente sul territorio è consigliato ai proprietari di provvedere alla sterilizzazione.
3. A far data dal 01/01/2020 è obbligatoria la microchippatura dei gatti di proprietà, appena nati, adottati o comprati, come stabilito dal piano regionale integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019/2023.

Titolo VII: AVIOFAUNA

Art. 21 – Detenzione di volatili

1. Non possono essere tenuti in gabbia i volatili nati liberi.
2. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno tenersi possibilmente in coppia.
3. Per i volatili detenuti in gabbia, nel caso in cui la gabbia contenga più esemplari, si devono evitare il sovraffollamento degli animali e un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività ed esigenze climatiche.
4. Le gabbie non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo devono essere sempre riforniti.
5. È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno una metà della parte superiore.
6. È vietato lasciare all'aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche, tropicali e/o subtropicali o migratrici senza adeguata protezione.
7. È vietato amputare ali o altri arti, è vietato il blocco mediante incrocio delle ali, nonché strappare o tagliare le penne salvo che per motivi sanitari, nei quali casi, l'intervento deve essere eseguito dal medico veterinario che ne certifichi la motivazione.
8. È vietato tenere i volatili legati al trespolo.

Art. 22 – Tutela dei volatili e della fauna selvatica

1. Le rondini, i loro nidi, le uova e i nidiacei, sono protetti dalla legge n° 157/92 e dall'articolo 635 del

codice penale, che ne vieta l'uccisione e la distruzione.

2. Sono vietati la cattura di animali selvatici, il prelievo di uova, di piccoli nati e la distruzione o il danneggiamento di nidi e tane.

Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 23 – Detenzione di pesci

1. È vietata la custodia di pesci in quantità di acqua insufficiente, povera di ossigeno o in condizioni di temperatura, salinità e pH non conformi alle loro esigenze fisiologiche specifiche; il ricambio e l'ossigenazione dell'acqua devono essere sempre garantiti. Dovrà essere garantito un volume d'acqua sufficiente ad un movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia.

Titolo IX: ALTRI ANIMALI DI PROPRIETA'

Art. 24 – Animali esotici

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili ed anfibi, facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori degli animali esotici del punto precedente sono tenuti a comunicare la detenzione degli stessi mediante presentazione di opportuna documentazione corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano l'identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza (legge 19 Dicembre 1975 numero 874 e successive modificazioni e integrazioni) al Comune entro 8 giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività. Inoltre, il possessore, dovrà denunciare la morte dell'esemplare entro 8 giorni.
3. Gli animali esotici, dovranno essere tenuti in relazioni alle caratteristiche etologiche e comportamentali di ogni specie.

Art. 25 – Animali da cortile

1. La detenzione di animali da cortile, da parte del privato cittadino, deve essere comunicata all'ATS che valuterà sulla base delle normative vigenti la possibilità di rilascio di autorizzazione sanitaria.

Va data comunicazione dell'avvenuta autorizzazione anche al Comune di appartenenza.

Art. 26 – Cavie e roditori

1. Per la detenzione di cavie e roditori è obbligatorio utilizzare gabbie di dimensioni adeguate per muoversi e ove possibile, assicurare regolare movimento in sicurezza.

Art. 27 – Animali da allevamento

1. La tutela degli animali da allevamento è regolata dal DL 26 Marzo 2001 numero 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti".

Titolo X: DECESSI

Art. 28 – Decesso

1. È obbligatorio, per ogni proprietario, segnalare il decesso del proprio animale entro 15 giorni dalla morte al Servizio Veterinario competente.

Art. 29 – Soppressione ed eutanasia

1. Gli animali d'affezione possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanasica, nel caso in cui l'animale risulti gravemente malato o sofferente con prognosi certificata dal medico veterinario.

Titolo XI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Sanzioni

1. Chiunque commette una violazione del presente regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie (vedi allegato A del presente regolamento). Tali sanzioni sono riportate nella tabella allegata al presente regolamento. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti.
2. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo.
3. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.
4. Il termine concesso per la messa a norma delle strutture di detenzione degli animali si fissa a 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, alle innovazioni normative introdotte.
5. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui il presente regolamento saranno destinati ad attività inerenti alla tutela degli animali ed il loro benessere.

Art. 31 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio.

Art. 32– Incompatibilità ed abrogazioni di norme

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esse incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali. Per quanto non espressamente previste dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le normative e le disposizioni vigenti.